Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 28 febbraio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1973, n. **1020**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 4, 6, 9, 15, 17, 18 e 25 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2429.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1973, n. **1021**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 5, 7 e 17 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1022**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 5, 6, 7 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona, approvato con regio decreto 23 settembre 1937, n. 1778.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 87. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1973, n. **1023**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele, in Sorbolo.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele, in frazione Frassinara del comune di Sorbolo (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 90. — CARUSO

LEGGE 12 febbraio 1974, n. **22**.

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'articolo 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni è stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilità, nonchè degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione.

In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.

Art. 2.

Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.

Tale aumento è attribuito:

a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;

b) per una quota proporzionale in caso diverso.

Ai fini di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.

Art. 3.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, ai fini dell'aumento della base pensionabile, previsto dal precedente articolo 2, di essere assoggettati al pagamento della ritenuta indicata dai commi quinto e successivi del presente articolo, per tutto o parte del periodo di servizio ferroviario di ruolo anteriormente prestato, che risulti coperto da contribuzione inferiore al 6,60 per cento nonchè di quello ferroviario non di ruolo, per il quale sia già intervenuto il provvedimento di riconoscimento ai fini di pensione.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere l'indicazione della durata del servizio per il quale si chiede l'assoggettamento a trattenuta; in mancanza di tale indicazione, la richiesta si intende riferita all'intero periodo.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo, per qualunque motivo, prima della scadenza di detto termine, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa, da chi vi abbia interesse.

I dipendenti indicati dal primo comma del presente articolo possono chiedere, altresì, con la osservanza dei

termini previsti dai commi secondo e terzo, l'assoggettamento a trattenuta, anche per i servizi ferroviari non di ruolo, validamente richiesti, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di approvazione.

La ritenuta di cui al presente articolo è calcolata, per ogni anno da valutare, nella misura dello 0,60 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo spettante al 1° luglio 1970 ed è dovuta per intero quando la durata complessiva del periodo da valutare non supera i 12 anni; è ridotta alla metà per il periodo eccedente e fino a 24 anni; è ridotta ad un terzo per il periodo eccedente il 24° anno.

L'assoggettamento a ritenuta è, altresì, accordato per il servizio ferroviario non di ruolo, per il quale non è stata ancora validamente prodotta la domanda di riscatto ai fini di pensione. In tal caso la richiesta deve essere avanzata, a pena di decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, osservando, ove occorra, il disposto del terzo comma del presente articolo. La ritenuta sarà calcolata sulla base dello stipendio spettante alla data della domanda di riscatto del servizio ferroviario non di ruolo ai fini di pensione, adottando i criteri di riduzione previsti al quinto comma con distinto riferimento al solo periodo non di ruolo.

L'assoggettamento a ritenuta previsto dai precedenti commi 4 e 6 non è consentito per durate diverse da quelle riscattate ai fini di pensione.

La somma globale dovuta dal dipendente sarà trattenuta ratealmente sulle competenze di attività di servizio per un periodo la cui durata non può essere superiore alla metà, e comunque non inferiore ad un quarto, del periodo valutato.

Le quote non versate all'atto della cessazione dal servizio saranno recuperate in unica soluzione sulla indennità di buonuscita dovuta al dipendente o ai superstiti, salvo che gli interessati non chiedano che le quote stesse vengano trasferite sulla pensione.

Nel caso di pensioni indirette e di riversibilità le rate di contributo non ancora versate alla morte del dipendente o del pensionato saranno ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.

Art. 4.

I dipendenti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di pensione, ovvero i loro aventi causa, possono chiedere, con le norme previste dal secondo comma del precedente articolo, ai fini della riforma della pensione in godimento, di essere assoggettati alla ritenuta dello 0,60 per cento della pensione annua lorda in godimento, per il servizio ferroviario prestato con qualifiche del personale dei treni e di macchina, già valutato in pensione ma non anche ai fini delle competenze accessorie. La somma dovuta per la predetta ritenuta sarà recuperata ratealmente sulla pensione per una durata pari ad un quarto del periodo valutato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate del 7,50 per cento con effetto dalla data medesima e sino ad una nuova riliquidazione in base a provvedimenti legislativi a carattere generale.

Con la stessa decorrenza e per la stessa durata, i trattamenti così maggiorati sono sottoposti ad una trattenuta pari all'1 per cento della sola pensione.

Per il personale che all'atto del collocamento a riposo rivestiva qualifiche non comprese tra quelle del personale dei treni e di macchina, la ritenuta di cui al precedente comma non può, in ogni caso, essere praticata per un periodo superiore a sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il presente articolo si applica anche alle pensioni riformate ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6.

Per provvedere alla spesa derivante al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutata per l'anno finanziario 1974 in lire 27.225 milioni, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda stessa una sovvenzione di pari importo.

Al predetto onere di lire 27.225 milioni si farà fronte, per lire 21.860 milioni e per lire 5.365 milioni, con corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 2966 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1974, n. **23**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « G. Jervis » di Ivrea.

N. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « G. Jervis » di Ivrea, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, concernente la nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 25 gennaio 1971-24 gennaio 1974, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 30 aprile 1973, con il quale il dirigente generale dott. Benedetto Parlamenti, capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stato collocato a riposo a decorrere dal 9 giugno 1973;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 12 luglio 1973, con il quale il dirigente generale dott. Avaldo Cirri è nominato capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Considerato che per effetto di tale nomina il dottor Avaldo Cirri viene a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale membro di diritto, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in sostituzione del dott. Benedetto Parlamenti;

Considerato, altresì, che il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dottor Aldo Casini, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1972 membro del citato consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 23, lettera *f*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è stato, con decreto ministeriale 13 giugno 1973, collocato a riposo dal 28 giugno 1973, per cui si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione per il restante periodo di carica dell'organo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente generale dott. Avaldo Cirri, capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale membro di diritto, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1 e fino al 24 gennaio 1974, il dott. Francesco Marina, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 23, lettera *f*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, in sostituzione del dottor Aldo Casini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974
Registro n. 8, foglio n. 128

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1973.

Approvazione delle norme tecniche per gli apparati radiotelefonici a onde metriche a bordo delle navi mercantili e da diporto italiane.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 319 e 354 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni ratificato e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525, e successive integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1947, 24 maggio 1955 e 8 gennaio 1968 relativi alla concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili accordata alla Società italiana radio marittima;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1964 e 8 gennaio 1968, relativi alla concessione per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili accordata alla Compagnia generale Telemar;

Considerata la necessità di aggiornare le norme tecniche approvate con decreto ministeriale 24 maggio 1967 allo scopo di specificare alcune modalità di svolgimento del servizio radiotelefonico ad onde metriche di bordo, soprattutto nei riguardi della corrispondenza pubblica;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante, relative ai requisiti cui devono soddisfare i ricetrasmettitori radiotelefonici ad onde metriche a bordo delle navi mercantili e da diporto italiane.

Le norme tecniche avranno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli apparati radiotelefonici ad onde metriche di tipo fisso, installati sulle navi da passeggeri e sulle navi da carico di stazza lorda uguale o maggiore di 1.600 ton-

nellate, devono essere dotati anche dei canali 8 e 14 simplex ad una frequenza previsti dall'appendice 18 del regolamento delle radiocomunicazioni citato nelle premesse.

Art. 3.

Gli apparati radiotelefonici ad onde metriche di tipo fisso, installati sulle navi da passeggeri, per poter essere utilizzati per il servizio di corrispondenza pubblica, devono essere idonei anche al funzionamento duplex, devono essere dotati almeno dei canali 25-26 e 27 previsti dall'appendice 18 del regolamento delle radiocomunicazioni, citato nelle premesse, e devono essere installati nei locali della stazione radio di bordo.

Art. 4.

Gli apparati radiotelefonici ad onde metriche di tipo portatile possono essere utilizzati a bordo delle navi da pesca e da carico, di stazza lorda minore di 300 tonnellate, a bordo delle navi da diporto, nonchè delle altre categorie di navi purchè queste ultime siano già dotate di un apparato ad onde metriche di tipo fisso.

Art. 5.

Gli apparati radiotelefonici ad onde metriche di tipo portatile, per poter essere utilizzati a bordo di navi abilitate al trasporto alla rinfusa di prodotti aventi punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60°C (valore determinato con metodo a vaso chiuso), devono essere riconosciuti dal Registro italiano navale del tipo di sicurezza contro il pericolo delle esplosioni per le miscele esplosive cui possono essere esposti.

L'uso dell'apparato è subordinato all'osservanza delle limitazioni di impiego per esso riportate nella documentazione di riconoscimento rilasciata dal Registro italiano navale.

Art. 6.

Sono abrogate le prescrizioni contenute nella sezione XVII « Complesso ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche » e nella sezione XVIII « Ricetrasmettitore radiotelefonico portatile ad onde metriche », parte II, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1967, e tutte le altre norme tecniche eventualmente in contrasto con le presenti norme.

Art. 7.

Gli apparati radiotelefonici ad onde metriche approvati in base alle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1967, di cui risulti già autorizzata l'installazione a bordo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno tollerati fino al 1° gennaio 1983 a condizione che il valore della deviazione istantanea massima di frequenza del trasmettitore sia ridotto a 5 kHz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

NORME TECNICHE PER IL RICETRASMETTITORE RADIOTELEFONICO AD ONDE METRICHE DI BORDO PER IL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO INTERNAZIONALE CON CANALIZZAZIONE A 25 kHz.

1. SCOPO DELLE NORME.

Le presenti norme stabiliscono i requisiti minimi per il ricetrasmettitore radiotelefonico di bordo per il servizio mobile marittimo internazionale ad onde metriche (VHF) con spaziatura di 25 kHz tra i centri di canali adiacenti, nelle gamme di frequenza:

156,025 MHz ÷ 157,425 MHz;
160,625 MHz ÷ 160,950 MHz;
161,500 MHz ÷ 162,025 MHz.

2. GENERALITÀ.

2.1. *Costituzione dell'apparato.*

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, sarà considerato facente parte dell'apparato l'alimentatore e l'eventuale convertitore, anche se realizzati in unità separate.

Inoltre per gli apparati previsti per il funzionamento in duplex con una sola antenna, sarà considerato facente parte dell'apparato il filtro duplexer (incorporato o esterno).

L'apparato di tipo portatile deve essere alimentato da batteria di tipo ricaricabile di capacità sufficiente ad assicurare il funzionamento dell'apparato per almeno 6 ore continuative, di cui il 10% in condizione di trasmissione a potenza normale, il 10% in condizioni di ricezione con uscita normale e l'80% in condizioni di ascolto.

2.2. *Condizioni ambientali e di alimentazione.*

Dove non altrimenti specificato, tutte le prescrizioni delle presenti norme devono essere rispettate per temperatura ambientale compresa tra 0°C e + 40°C, e per contemporanea variazione della tensione di alimentazione del ± 10% rispetto al valore nominale.

Nel campo di temperature da — 10°C a + 55°C l'apparato deve rispondere a quanto indicato nel successivo paragrafo 5.1. (Prove climatiche).

2.3. *Costruzione.*

L'apparato deve essere costruito a perfetta regola d'arte e con materiali idonei all'ambiente marino.

Esso deve essere sufficientemente protetto dall'influenza degli agenti esterni, tenuto conto della possibile installazione e dell'impiego previsto.

2.4. *Documentazione.*

Nella monografia dell'apparato il costruttore deve indicare:

a) la distanza di protezione necessaria ad evitare l'influenza nociva dell'apparato sulle bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le prescrizioni dettate in merito dall'Ente tecnico del Ministero della marina mercantile;

b) l'elenco delle parti di ricambio facilmente sostituibili durante la navigazione di cui l'apparato dovrà obbligatoriamente essere dotato.

2.5. *Tipo di segnali e frequenze di funzionamento.*

2.5.1. L'apparato deve poter trasmettere e ricevere segnali di classe F3 modulati di fase, oppure di frequenza con preenfasi di 6 dB per ottava, con Δf (1) massimo di 5 kHz.

2.5.2. I canali, e le relative frequenze, sui quali l'apparato può funzionare sono quelli indicati nell'appendice 18 del regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 1968) emanato dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni).

Il numero minimo dei canali sui quali l'apparato deve poter funzionare è il seguente:

a) Apparato di tipo fisso: deve poter funzionare su almeno cinque canali ad una frequenza (funzionamento simplex), dei quali tre devono essere obbligatoriamente i seguenti:

canale 16 (chiamata e sicurezza): frequenza 156,8 MHz;
canale 6 (collegamenti nave-nave): frequenza 156,3 MHz;
canale 12 (operazioni portuali): frequenza 156,6 MHz.

Se l'apparato è previsto per il servizio di corrispondenza pubblica, deve disporre, in aggiunta ai suddetti canali, di almeno tre canali a due frequenze (funzionamento in duplex o in semi-duplex).

b) Apparato di tipo portatile: deve poter funzionare su almeno tre canali ad una frequenza (funzionamento in simplex), dei quali due devono essere obbligatoriamente il 16 ed il 6.

E' ammesso che l'apparato di tipo portatile possa funzionare su uno o più canali a due frequenze per il servizio di corrispondenza pubblica.

2.6. *Comandi.*

2.6.1. Non devono essere facilmente accessibili all'operatore quelle regolazioni che, se manomesse, possono provocare disturbi o interferenze su altri canali del servizio mobile marittimo o su altri servizi.

2.6.2. La manovra di scelta dei canali deve essere tale da non permettere la scelta indipendente delle frequenze di trasmissione e di ricezione.

2.6.3. Se all'apparato può essere connesso più di un posto di comando a distanza, su ognuno di essi una indicazione luminosa deve segnalare l'impegno dell'apparato da parte di uno qualunque degli altri.

Inoltre solamente uno dei posti di comando deve avere la priorità, cioè la possibilità di escludere gli altri, anche se l'apparato è stato impegnato da uno di essi.

2.6.4. Se l'apparato è previsto per il funzionamento in duplex, esso deve esser munito di microtelefono.

2.6.5. Se il passaggio dalla ricezione alla trasmissione avviene con commutazione manuale, l'operazione deve compiersi premendo un pulsante posto sul microfono o sul microtelefono. Nella posizione di riposo del pulsante l'apparato deve trovarsi nella condizione di ricezione.

Deve essere prevista una indicazione che segnali all'operatore la condizione di emissione dell'apparato.

2.7. *Protezioni.*

2.7.1. L'apparato deve essere munito di sistemi di protezione atti a proteggerlo dagli effetti di sovratensioni e sovracorrenti.

2.7.2. Se l'apparato è di tipo fisso la struttura metallica portante dell'apparato deve poter essere connessa a massa. Ciò non deve provocare la connessione a massa di uno dei capi della rete di distribuzione di energia dell'imbarcazione (2).

2.7.3. Se l'apparato è alimentato da batterie di accumulatori, esso deve sopportare senza danni una sovratensione di alimentazione del 25 % rispetto al valore nominale per almeno cinque minuti.

Inoltre esso non deve subire nessun danno qualora venga invertita accidentalmente la polarità della tensione di alimentazione.

2.7.4. Il trasmettitore dell'apparato non deve subire nessun danno quando, trovandosi in emissione, i terminali di antenna vengono tenuti aperti ed in corto circuito rispettivamente per almeno cinque minuti.

2.7.5. L'apparato deve essere munito di mezzi o indicazioni tali che, quando esso viene aperto per le operazioni di manutenzione, il personale addetto possa evitare il contatto accidentale con punti in cui siano presenti tensioni continue o alternate (o ambedue contemporaneamente) con valore istantaneo massimo superiore a 50 volt (sono escluse le tensioni alternate a radiofrequenza).

2.8. *Tempi di funzionamento.*

2.8.1. Il tempo necessario perchè l'apparato sia pronto al servizio con le caratteristiche delle presenti norme, non deve essere maggiore di 10 secondi a partire dall'istante in cui l'apparato è acceso.

Se l'apparato contiene delle parti (p. es. termostati) che per il corretto funzionamento richiedono un riscaldamento preventivo, il suddetto periodo di tempo sarà controllato dopo che dette parti abbiano raggiunto il regime termico. Nei casi in cui è applicabile il precedente comma il circuito di riscaldamento deve rimanere alimentato anche quando viene spento l'apparato. Deve essere tuttavia possibile disconnettere l'alimentazione al circuito di riscaldamento in caso di necessità. Se a tale scopo è previsto un interruttore, deve essere chiaramente indicata la sua funzione. Inoltre una indicazione luminosa sul pannello frontale deve segnalare che il circuito di riscaldamento è sotto alimentazione.

2.8.2. Il tempo necessario per passare da un qualunque canale ad un qualsiasi altro non deve essere maggiore di 3 secondi.

2.8.3. Il tempo necessario per passare dalla ricezione alla trasmissione, e viceversa, non deve essere maggiore di 0,3 secondi.

3. TRASMETTITORE.

3.1. *Potenza di uscita.*

3.1.1. La potenza di uscita a radiofrequenza del trasmettitore non deve essere superiore a 25 watt. Detta potenza non deve essere inferiore a 5 watt per l'apparato di tipo fisso, e a 1 watt per l'apparato di tipo portatile.

3.1.2. La potenza deve potersi ridurre con comando esterno ad 1 watt o meno.

3.1.3. La potenza sarà misurata su un carico artificiale costituito da una resistenza di valore uguale a quello dichiarato dal costruttore quale carico nominale del trasmettitore.

3.1.4. Sui due canali a frequenza rispettivamente più alta e più bassa della banda di frequenza di commutazione dei canali, la potenza non si deve ridurre più di 3 dB rispetto al valore ottenuto sul canale più favorevole.

3.1.5. Per variazione della tensione di alimentazione del $\pm$ 10% rispetto al valore nominale, e per variazioni contemporanee della temperatura ambiente tra 0°C e + 40°C, la potenza non deve variare più di $\pm$ 2 dB.

3.1.6. Per gli apparati destinati ad entrare in servizio prima del 1° gennaio 1983 il trasmettitore non deve avere la possibilità di emettere una potenza superiore a 1 watt sui due canali 15 (156,75 MHz) e 17 (156,85 MHz), se l'apparato è previsto per il funzionamento su tali canali.

Tale potenza deve essere riducibile a 100 mW o meno se l'apparato è previsto per le comunicazioni interne a bordo delle navi.

3.2. *Tolleranza di frequenza.*

La tolleranza di frequenza è di $\pm 10 \times 10^{-6}$ per variazioni della temperatura ambiente tra -10°C e $+55$°C, e per contemporanea variazione della tensione di alimentazione di $\pm$ 10% rispetto al valore nominale per l'apparato di tipo fisso, mentre per l'apparato di tipo portatile per una contemporanea diminuzione della tensione di alimentazione fino al punto in cui il trasmettitore cessa di emettere.

3.3. *Limitazione del* Δ f.

Il trasmettitore deve essere provvisto di idoneo sistema di limitazione per impedire che, modulando alla voce, il Δ f superi 5 kHz.

La verifica di detto sistema di limitazione sarà fatta modulando il trasmettitore con un segnale a frequenza 1000 Hz e con ampiezza tale da avere un Δ f di 3 kHz; si aumenterà poi di 20 dB l'ampiezza del segnale e se ne varierà la frequenza tra 300 Hz e 3000 Hz: il Δ f non deve essere maggiore di 5 kHz.

3.4. *Caratteristica « Δ f-Frequenza di modulazione ».*

Il rilievo della caratteristica sarà fatto modulando inizialmente il trasmettitore a 1000 Hz con Δ f di 1 kHz; si varierà poi la frequenza di modulazione mantenendo costante l'ampiezza del segnale modulante.

Per frequenze di modulazione comprese tra 300 Hz e 3000 Hz la caratteristica deve essere compresa tra $+1$ dB e -3 dB rispetto ad una retta inclinata di 6 dB per ottava (con andamento crescente) con riferimento alla frequenza 1000 Hz.

Per frequenze di modulazione tra 3000 Hz e 6000 Hz la caratteristica deve decrescere in modo tale che a 6000 Hz il Δ f non superi 0,5 kHz.

Per frequenze di modulazione superiori a 6000 Hz e fino a 25.000 Hz la caratteristica deve rimanere al disotto di una retta ad andamento decrescente con pendenza di 14 dB per ottava (vedere fig. 1).

3.5. *Distorsione armonica.*

La distorsione armonica della modulazione del trasmettitore, per frequenze di modulazione comprese tra 300 Hz e 3000 Hz, non deve essere superiore al 10%.

La misura sarà fatta modulando con indice di modulazione costante pari a 3 per frequenze di modulazione da 300 Hz a 1000 Hz; mentre per frequenze di modulazione da 1000 Hz a 3000 Hz sarà effettuata con Δ f costante pari a 3 kHz. Il ricevitore di misura deve essere munito di rete di deenfasi con pendenza 6 dB per ottava.

3.6. *Rumore di fondo.*

Il rumore di fondo del trasmettitore non deve essere superiore a -40 dB rispetto al livello corrispondente al Δ f di 3 kHz con frequenza di modulazione 1000 Hz. La misura sarà fatta con ricevitore di misura munito di rete di deenfasi con pendenza 6 dB per ottava.

3.7. *Emissioni spurie.*

Per emissione spuria è da intendersi ogni emissione su frequenza diversa da quella della portante.

La potenza di ogni emissione spuria non deve essere superiore a 2,5 μW (3).

La misura sarà fatta con il trasmettitore in emissione non modulato, chiuso sul carico artificiale indicato al paragrafo 3.1.3.

3.8. *Potenza sul canale adiacente.*

Modulando il trasmettitore a 1250 Hz con un segnale di ampiezza 20 dB superiore a quella corrispondente al Δf di 3 kHz, la potenza r.f. complessiva di tutte le componenti che cadono entro ± 8 kHz rispetto alla frequenza centrale del canale adiacente, non deve essere maggiore di 10/μW (4).

4. RICEVITORE.

4.1. *Modalità di misura.*

4.1.1. Nelle presenti norme si intende per segnale applicato al ricevitore la f.e.m. (valore efficace) agente in serie ad una antenna artificiale costituita da una resistenza di valore uguale alla resistenza nominale di ingresso nel ricevitore dichiarata dal costruttore.

4.1.2. Nelle misure per le quali si richiede di applicare al ricevitore un solo segnale, il generatore di segnale sarà connesso direttamente al ricevitore se la resistenza interna del generatore è uguale a quella nominale di ingresso del ricevitore. In base alla definizione del precedente paragrafo 4.1.1. la f.e.m. del generatore sarà il segnale applicato al ricevitore.

Se il generatore ha resistenza interna diversa da quella nominale di ingresso del ricevitore, il generatore sarà connesso al ricevitore attraverso una idonea rete di adattamento (5). In tale caso l'insieme: generatore più rete di adattamento è riducibile ad un circuito equivalente costituito da una forza elettromotrice agente in serie ad una resistenza di valore eguale a quella nominale di ingresso nel ricevitore; tale f.e.m. è perciò il segnale applicato al ricevitore.

4.1.3. Nelle misure per le quali si devono applicare contemporaneamente al ricevitore due segnali a frequenze diverse f_1 e f_2, i due generatori di segnali saranno connessi al ricevitore attraverso una idonea rete di adattamento (5). L'insieme dei due generatori e della rete di adattamento è riducibile ad un circuito equivalente costituito da due f.e.m. disposte in serie ed agenti in serie ad una resistenza di valore eguale a quella nominale di ingresso del ricevitore. Tali f.e.m. sono i segnali applicati al ricevitore rispettivamente alle frequenze f_1 e f_2 (6).

4.2. *Altoparlante.*

Il ricevitore deve essere munito di altoparlante. Se l'apparato è provvisto di microtelefono, deve essere possibile escludere l'altoparlante per mezzo di un comando esterno, oppure deve essere prevista l'esclusione automatica dell'altoparlante all'atto dello sgancio del microtelefono.

4.3. *Potenza d'uscita.*

La potenza del ricevitore all'uscita su altoparlante non deve essere inferiore a 0,5 W per l'apparato di tipo fisso, e a 0,2 W per l'apparato di tipo portatile. Per entrambi i tipi di apparati, all'uscita su microtelefono la potenza non deve essere inferiore a 1 mW.

La misura sarà fatta applicando al ricevitore un segnale di ampiezza 1 mV modulato a 1000 Hz con Δf di 3 kHz. La potenza di uscita sarà misurata su un carico resistivo di valore uguale a quello nominale dichiarato dal costruttore (7).

4.4. *Distorsione armonica.*

In corrispondenza ai valori di potenza di uscita indicati nel precedente paragrafo, la distorsione armonica non deve essere superiore al 10%.

La misura sarà fatta applicando al ricevitore un segnale di ampiezza 1 mV modulato a frequenza variabile tra 300 Hz e 1000 Hz con indice di modulazione costante pari a 3.

4.5. *Sensibilità.*

Per sensibilità del ricevitore si intende il valore minimo del valore efficace del segnale applicato al ricevitore, necessario per avere all'uscita la potenza di 50 mW (uscita su altoparlante), o di 1 mW (uscita su microtelefono) con un SND/N (8) di 20 dB, e intendendosi tale valore riferito ad una impedenza di entrata del ricevitore reale e del valore di 50 Ω. In caso di diverso valore dell'impedenza di entrata dovrà rimanere invariata la potenza di segnale applicata al ricevitore. Il segnale applicato al ricevitore sarà modulato a 1000 Hz con Δf di 3 kHz. Il rapporto SND/N sarà rilevato eliminando la modulazione dal segnale applicato.

La sensibilità del ricevitore non deve essere peggiore di 2 μV.

Se l'apparato è previsto per il funzionamento in duplex con un'unica antenna, quando il trasmettitore è in emissione la sensibilità del ricevitore non deve peggiorare più di 3 dB.

4.6. *Dinamica e rumore di fondo.*

Inizialmente sarà applicato al ricevitore un segnale di ampiezza 2μV modulato a 1000 Hz con Δf di 3 kHz, e il volume sara regolato per una potenza di uscita di 1 mW (uscita su microtelefono) o 50 mW (uscita su altoparlante).

Aumentando poi l'ampiezza del segnale applicato fino a 100 mV, la potenza di uscita del ricevitore non deve variare più di ± 3 dB; inoltre per ampiezza del segnale tra 0,1 mV e 100 mV il rapporto SND/N all'uscita non deve essere peggiore di 40 dB.

4.7. *Selettività rispetto al canale adiacente.*

Al ricevitore saranno contemporaneamente applicati due segnali; uno sarà il segnale utile di ricezione modulato a 1000 Hz con Δf di 3 kHz, l'altro sarà il segnale interferente modulato a 400 Hz con lo stesso Δf; il segnale interferente avrà una frequenza spostata di 25 kHz rispetto a quella del segnale utile.

Inizialmente verrà spento il generatore del segnale interferente, e l'altro generatore sarà regolato per avere un segnale applicato utile di ampiezza pari al valore della sensibilità del ricevitore misurata con le modalità del paragrafo 4.5.

Verrà poi acceso il generatore del segnale interferente e ne sara regolata l'ampiezza del segnale di uscita fino a che all'uscita del ricevitore il rapporto SND/N si riduca da 20 dB a 14 dB.

Il rapporto tra l'ampiezza del segnale applicato interferente e quella del segnale applicato utile non deve essere inferiore a 70 dB.

4.8. *Risposte spurie.*

La misura sarà fatta applicando contemporaneamente due segnali, uno utile e l'altro interferente, con le stesse modalità del precedente paragrafo 4.7. La frequenza del segnale interferente sarà variata per la ricerca delle risposte spurie. Ad ogni frequenza corrispondente ad una risposta spuria, il rapporto tra l'ampiezza del segnale applicato interferente che provoca la riduzione del rapporto SND/N da 20 dB a 14 dB, e l'ampiezza corrispondente alla sensibilità del ricevitore non deve essere inferiore a 70 dB.

4.9. *Intermodulazione.*

Il ricevitore sarà inizialmente regolato nelle stesse condizioni di misura della sensibilità (paragrafo 4.5). Ad esso saranno poi applicati contemporaneamente due segnali interferenti di cui uno non modulato e l'altro modulato a 1000 Hz con Δf di 3 kHz.

Il primo segnale sarà spostato di 25 kHz rispetto alla frequenza di ricezione, ed il secondo sarà spostato di 50 kHz nello stesso senso. Le ampiezze dei due segnali applicati saranno mantenute di uguale valore, e questo sarà aumentato fino ad avere all'uscita del ricevitore un rapporto SND/N di 20 dB.

Il rapporto tra l'ampiezza dei due segnali interferenti applicati al ricevitore e l'ampiezza corrispondente alla sensibilità del ricevitore non deve essere inferiore a 60 dB.

4.10. *Desensibilizzazione.*

Al ricevitore saranno applicati contemporaneamente due segnali: uno sarà il segnale utile di ricezione modulato a 1000 Hz con Δf di 3 kHz, l'altro sarà il segnale interferente non modulato.

Inizialmente il generatore del segnale interferente sarà spento ed il generatore del segnale utile fornirà al ricevitore un segnale applicato di ampiezza 2 μV; il ricevitore sarà quindi regolato per una potenza di uscita di 50 mW (uscita su altoparlante) o 1 mW (uscita su microtelefono). Sarà poi acceso il generatore del segnale interferente e ne sarà variata la frequenza tra + 1 MHz e + 10 MHz e tra — 1 MHz e — 10 MHz, rispetto alla frequenza del segnale utile di ricezione.

In tale campo di frequenza sarà aumentata l'ampiezza del segnale interferente fino a che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) riduzione della potenza di uscita del ricevitore di 3 dB;

b) riduzione del rapporto SND/N a 14 dB.

L'ampiezza del segnale applicato interferente, in corrispondenza alla situazione sopra descritta, non deve risultare inferiore a 30 mV.

4.11. *Caratteristica « Potenza d'uscita — Frequenza di modulazione ».*

Per frequenze di modulazione comprese tra 300 Hz e 3000 Hz, la curva caratteristica « potenza di uscita — frequenza di modulazione » deve essere compresa tra + 1 dB e — 3 dB rispetto ad una retta di deenfasi inclinata di 6 dB per ottava, con riferimento alla frequenza 1000 Hz.

Tale prescrizione deve essere rispettata sia per l'uscita su altoparlante che per l'uscita su microtelefono.

Il rilievo della caratteristica sarà fatto applicando al ricevitore un segnale di ampiezza 1 mV modulato a frequenza variabile tra 300 Hz e 3000 Hz, con Δf costante pari a 1 kHz.

Il comando di volume sarà inizialmente regolato in modo da avere, in corrispondenza della frequenza di modulazione 1000 Hz, una potenza di uscita inferiore di 12 dB rispetto al valore indicato al paragrafo 4.3. Il comando di volume sarà mantenuto fisso nella posizione così determinata.

4.12. *Dispositivo di silenziamento.*

Il ricevitore deve essere munito di un dispositivo che lo silenzi quando al suo ingresso non è presente un segnale utile di sufficiente ampiezza.

Deve essere possibile rendere inattivo tale dispositivo a mezzo di comando esterno.

4.13. *Sensibilità e limite di regolazione del dispositivo di silenziamento.*

Dopo aver silenziato il ricevitore in assenza di segnale all'ingresso, esso deve sbloccarsi per effetto di un segnale applicato, modulato a 1000 Hz con Δf di 3 kHz, la cui ampiezza non sia maggiore di 2 μV.

Se il dispositivo di silenziamento è regolabile con comando esterno, con tale comando nella posizione di massimo, il segnale che provoca lo sblocco del ricevitore deve avere un'ampiezza non maggiore di 10 μV.

4.14. *Emissioni spurie.*

La potenza di ogni emissione spuria del ricevitore non deve essere maggiore di $2 \cdot 10^{-9}$ W

La misura sarà fatta su un carico artificiale connesso all'ingresso del ricevitore. Il carico artificiale sarà costituito da una resistenza di valore uguale alla resistenza nominale di ingresso del ricevitore.

5. PROVE AMBIENTALI.

5.1. *Prove climatiche.*

5.1.1. Scopo delle prove climatiche.

Le prove climatiche hanno lo scopo di accertare che l'apparato, trovandosi in condizioni estreme di temperatura e di umidità, non subisca danni e che sia in grado di funzionare.

E' ammesso che alcune delle caratteristiche elettriche dell'apparato possano degradare anche oltre i limiti stabiliti nei precedenti paragrafi, ma non al punto da pregiudicare lo svolgimento del servizio e l'intelligibilità della comunicazione. Comunque dette degradazioni non devono essere permanenti.

5.1.2. Prove al caldo e al freddo.

Le prove al caldo e al freddo saranno fatte rispettivamente alle temperature + 55°C e — 10°C.

L'apparato spento sarà posto in una camera climatica e sara tenuto alle suddette temperature per un periodo sufficiente a che abbia raggiunto l'equilibrio termico. Esso sarà poi acceso e verranno effettuate opportune verifiche di funzionamento.

5.1.3. Prova al caldo umido.

L'apparato spento sarà tenuto per almeno 12 ore in una camera climatica alla temperatura + 40°C con umidità relativa del 93%. Esso sarà poi acceso e verranno effettuate opportune verifiche di funzionamento.

5.2. *Prova allo stillicidio.*

L'apparato durante la prova sarà posto nel suo normale assetto di funzionamento.

Da una altezza in verticale di 2 m saranno fatte cadere sulla parte superiore dell'apparato singole gocce d'acqua, regolarmente distanziate di 10 cm, con una cadenza di una goccia al minuto. La prova avrà una durata di 2 ore.

Dopo la prova l'apparato sarà ispezionato e non dovranno essere presenti all'interno tracce di acqua.

5.3. *Prova alla corrosione.*

Per la prova alla corrosione sarà impiegata una soluzione costituita da acqua con i seguenti sali nella concentrazione indicata:

cloruro di sodio 2,7%;
cloruro di magnesio 0,6%;
cloruro di potassio 0,07%.

Con detta soluzione l'apparato sarà assoggettato ad uno spruzzo sulle superfici esterne per un periodo di 1 ora. Lo spruzzo sarà in forma di nebbia, quale si può ottenere da un normale nebulizzatore. Sarà da evitare che i prodotti della corrosione si mescolino alla soluzione originaria.

La suddetta prova di spruzzo sarà ripetuta quattro volte, intervallando tra una prova e l'altra un periodo di tempo di 5 giorni durante i quali l'apparato sarà tenuto in un ambiente alla temperatura + 40°C con umidità relativa compresa tra 60% e 80%.

Al termine della prova di corrosione l'apparato sarà ispezionato per accertare che non siano verificate alterazioni nè danni in ogni sua parte, e saranno poi effettuate opportune verifiche per accertare il suo corretto funzionamento.

Nota: L'apparato sarà sottoposto alle prove allo stillicidio (paragrafo 5.2.) ed alla corrosione (paragrafo 5.3.) solo se, a giudizio dell'esaminatore, l'ispezione a vista non è sufficiente ad accertare la protezione allo stillicidio e la resistenza alla corrosione.

6. PROVE DI VIBRAZIONE.

L'apparato sarà fissato sul tavolo vibrante nell'assetto di normale funzionamento, munito delle sospensioni elastiche e degli ammortizzatori eventualmente in dotazione all'apparato per l'installazione.

L'apparato sarà sottoposto successivamente alle seguenti prove di vibrazione:

a) per 15 minuti vibrazioni verticali di ampiezza ± 1,5 mm e frequenza variabile da 1 a 10 Hz; la frequenza sarà fatta variare di una ottava per minuto, dopo un aumento iniziale per passare da 1 a 2,5 Hz;

b) per 15 minuti vibrazioni verticali di ampiezza ± 0,2 mm e frequenza variabile da 5 a 35 Hz; la frequenza sarà fatta variare di una ottava per minuto.

Durante le prove l'apparato sarà mantenuto acceso e saranno effettuate delle verifiche allo scopo di accertarne il corretto funzionamento sotto vibrazioni.

Dopo le prove l'apparato sarà ispezionato esternamente e internamente per accertare che non si sia verificato nessun inconveniente.

---

(1) Con Δf si intende il valore di picco della deviazione di frequenza.

(2) Per gli apparati alimentati con tensione nominale non maggiore di 24 V c.c., il secondo comma del paragrafo 2.7.2. non è obbligatorio, nel caso che si tratti di apparati da installare a bordo di imbarcazioni per le quali la vigente normativa per gli impianti elettrici di bordo non impone che ambedue i conduttori della rete di distribuzione di energia siano isolati da massa.

(3) In vista di una prevedibile futura riduzione di tale valore limite, si consiglia di non superare il valore di 0,25 μW.

(4) In vista di una prevedibile futura riduzione di tale valore limite, si consiglia di non superare il valore corrispondente a — 70 dB rispetto alla potenza del trasmettitore, senza che sia necessario di scendere sotto 0,2 μW.

(5) Esempi di realizzazione di tali reti di adattamento sono riportati nella Pubblicazione 315-1 della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale).

(6) A titolo di esempio, nel caso che ambedue i generatori abbiano resistenza interna R uguale a quella nominale di ingresso del ricevitore, la rete di adattamento può essere realizzata con tre resistenze connesse a stella, ciascuna di valore pari a R/3. I segnali applicati al ricevitore saranno rispettivamente uguali alla metà della f.e.m. dei due generatori.

(7) Lo stesso carico sarà impiegato per tutte le misure dei paragrafi successivi.

(8) Con SND/N si intende il rapporto:

$$\frac{\text{segnale + rumore + distorsione}}{\text{rumore}}.$$

FIG. 1

CARATTERISTICA "Δf-FREQUENZA DI MODULAZIONE" DEL TRASMETTITORE

(1192)
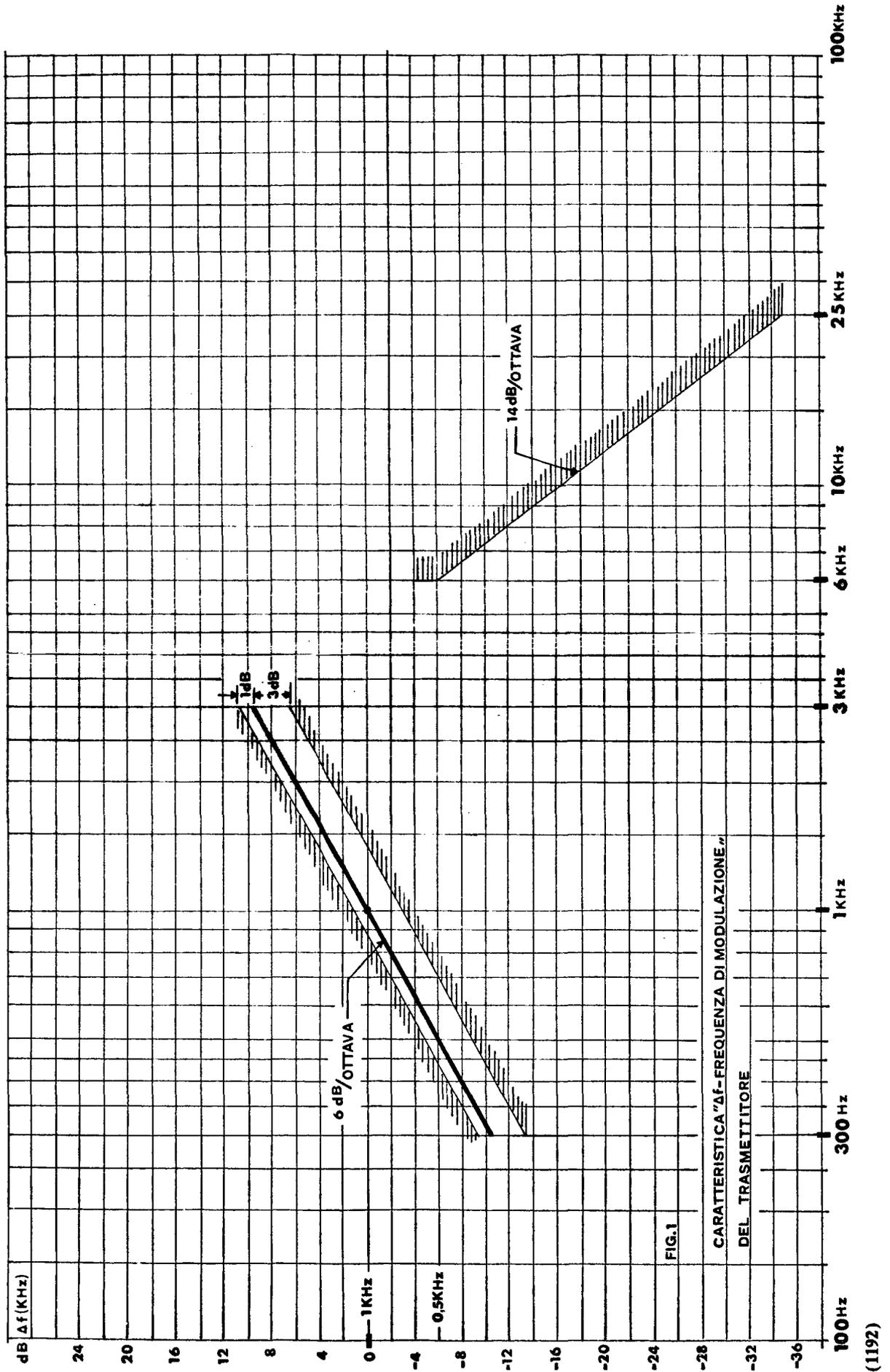
DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Autorizzazione al comune di Venezia a contrarre un mutuo con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 526, recante modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia;

Visto l'art. 7 di detta legge n. 526, con il quale si è autorizzato il comune di Venezia ad assumere prestiti ventennali, sia all'interno che all'estero, anche in forma obbligazionaria, per un ricavo netto di lire 30 miliardi per il finanziamento del programma di opere pubbliche previsto nella legge stessa, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1966, lire 8 miliardi per il 1967, lire 5 miliardi per il 1968, lire 5 miliardi per il 1969 e lire 2 miliardi per il 1970 e si è stabilito che la quota di tali prestiti non contratta nell'anno può essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo, disponendo, inoltre, che i singoli prestiti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 526, che prevede la concessione, mediante decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, della garanzia dello Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi sui prestiti suddetti, stabilendo altresì che il Tesoro dello Stato, quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla legge medesima, assume a proprio carico il servizio per capitale ed interessi dei prestiti in parola per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 526, il quale dispone che all'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, comprese nel programma sopracennato e determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, deve provvedersi con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente art. 7 e stabilisce altresì che le somme relative debbono affluire allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la domanda con la quale il comune di Venezia ha chiesto:

a) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 luglio 1966, n. 526, a stipulare, con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie — in conto delle quote previste per gli anni 1969 e 1970 e quindi a completamento dell'importo complessivo netto di lire 30 miliardi — un mutuo di lire 7 miliardi, per la realizzazione del programma di opere pubbliche afferente i medesimi anni 1969 e 1970;

b) l'assunzione a carico del Tesoro dello Stato, a termini dell'art. 8 della stessa legge n. 526, del servizio per capitale ed interessi di tale prestito per i primi dieci anni della sua durata;

Viste le seguenti deliberazioni del consiglio comunale di Venezia:

n. 1203 del 2 ottobre 1967, con la quale venne approvato il programma delle opere da eseguirsi con i fondi della legge 526/1966;

n. 491 del 21 maggio 1973, con la quale è stata decisa l'assunzione del mutuo di lire 7 miliardi sopra indicato, sono stati approvati lo schema di contratto da stipulare ed il piano di ammortamento e sono stati, altresì, assunti impegni per l'ammortamento medesimo;

Visto il decreto n. 103928/XII in data 29 dicembre 1967 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale, ai sensi del citato art. 9 della legge 526/1966, sono state determinate le opere, comprese nel programma di cui alla stessa legge, di competenza dello Stato, per una spesa pari a lire 19.400 milioni, e quelle di competenza del comune di Venezia, per una spesa pari a lire 10.600 milioni, ai fini della determinazione dell'aliquota che — a valere sul ricavo dei prestiti che il comune è autorizzato a stipulare a norma del surriportato art. 7 — dovrà essere destinata all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato;

Considerato che, da tale decreto interministeriale e dalla citata deliberazione del comune di Venezia n. 1203 del 2 ottobre 1967, le spese per la realizzazione del programma delle opere da eseguirsi con i fondi di cui alla legge in parola risultano così ripartite (in milioni di lire):

	Di competenza dello Stato	Di competenza del comune	Totale
Anni 1966, 1967 e 1968	14.550	8.450	23.000
Anni 1969 e 1970	4.850	2.150	7.000
Totali	19.400	10.600	30 000

Visti i precedenti decreti interministeriali numero 269002/14-B del 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1968, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 363, e n. 269003/14-B del pari data 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1968, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 364, con i quali il comune di Venezia venne autorizzato ad effettuare, ai sensi dell'art. 7 della legge 526/1966, le prime due operazioni finanziarie per complessive lire 23 miliardi netti, con l'obbligo di versare, sull'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'entrata statale, la somma complessiva di lire 15 miliardi, quale quota pertinente le opere di competenza dello Stato;

Viste le copie delle quietanze relative al versamento di detta somma di lire 15 miliardi al bilancio di entrata dello Stato da parte del comune di Venezia;

Visto il marconigramma in data 29 gennaio 1969, inviato dal Ministero dei lavori pubblici al magistrato alle acque di Venezia, con cui si fa rilevare che la ripetuta somma di lire 15 miliardi, versata dal comune di Venezia al bilancio di entrata statale, supera di lire 450 milioni l'importo dei lavori di competenza dello Stato per gli anni 1966, 1967 e 1968, fissati come sopra specificato, in lire 14.550 milioni;

Viste le copie delle quietanze in data 10 settembre 1970 e 26 febbraio 1971 della tesoreria comunale di Venezia, relative al rimborso al comune di Venezia della somma di lire 300 milioni a valere sulla detta differenza di lire 450 milioni;

Ritenuto che la residua somma di lire 150 milioni da rimborsare al comune di Venezia può essere portata in detrazione della somma che il medesimo comune dovrà

versare allo Stato, a valere sul contraendo mutuo di lire 7 miliardi, quale quota afferente le opere di competenza statale per gli anni 1969 e 1970, quota che, pertanto si riduce da lire 4.850 milioni (come innanzi precisato) a lire 4.700 milioni;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e dalla commissione centrale per la finanza locale in ordine a tale operazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 5 luglio 1966, n. 526, il comune di Venezia è autorizzato a contrarre, con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona, un mutuo di lire 7.000.000.000 (settemiliardi) alle seguenti principali condizioni, con le modalità indicate nello schema di contratto approvato con la deliberazione comunale n. 491 del 21 maggio 1973, il quale forma parte integrante del presente decreto, nonchè a tutte le altre condizioni contenute nella deliberazione comunale n. 1203 del 2 ottobre 1967, indicata nelle premesse e nel presente decreto:

ammortamento: 20 anni mediante rate semestrali costanti comprensive di capitale e interessi, di cui la prima sarà pagata il 31 dicembre 1973 e l'ultima il 30 giugno 1993;

tasso d'interesse: 4 % semestrale.

Art. 2.

Il comune di Venezia verserà, sul capitolo 3490 dello stato di previsione dell'entrata statale per l'esercizio 1973, entro cinque giorni dalla data di acquisizione dello importo del mutuo, la quota da destinare all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1966, n. 526, quota che, come specificato nelle premesse, ammonta a lire 4.700 milioni.

In relazione a quanto sopra, il comune di Venezia trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, la quietanza che sarà rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato di Venezia.

Art. 3.

La residua quota dell'importo del suddetto mutuo sarà utilizzata dal comune di Venezia esclusivamente per l'esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza indicate nell'art. 10 della legge 5 luglio 1966, n. 526, e specificate nella deliberazione del consiglio comunale n. 1203 in data 2 ottobre 1967, in conformità al decreto interministeriale n. 103928/XII del 29 dicembre 1967. All'uopo detto ricavo sarà vincolato in apposito conto speciale sul quale il comune di Venezia potrà effettuare prelevamenti soltanto per la copertura della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere previste dalla ripetuta legge n. 526.

A tal fine copia del presente decreto verrà inviata al Ministero dei lavori pubblici per gli adempimenti di competenza in ordine alla destinazione del ricavo del mutuo in questione.

Art. 4.

Il Tesoro dello Stato, a termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1966, n. 526, assume a proprio carico il servizio per capitale ed interessi del mutuo suddetto, per i primi dieci anni della sua durata ed in base al piano di ammortamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 491 in data 21 maggio 1973. Le somme relative saranno messe a disposizione del comune di Venezia cinque giorni prima della scadenza delle rate di rimborso risultante dal cennato piano di ammortamento, compatibilmente, per la rata di scadenza 31 dicembre 1973, con gli adempimenti occorrenti per l'effettuazione del rispettivo versamento.

Gli oneri conseguenti faranno carico al capitolo numero 3197 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Il rimborso anticipato, totale o parziale, del mutuo, previsto dall'art. 3 del citato schema di contratto, potrà effettuarsi, relativamente ai primi dieci anni di durata, soltanto previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Il comune di Venezia, entro il terzo mese successivo alle scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, un prospetto recante la dimostrazione dell'impiego delle somme ottenute dal Tesoro dello Stato per il servizio del prestito stesso.

Art. 7.

E' fatto obbligo al comune di Venezia di iscrivere annualmente nel proprio bilancio, fra le spese obbligatorie, le somme necessarie per il rimborso del mutuo in base al piano di ammortamento approvato con la summenzionata deliberazione n. 491 del 21 maggio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1974

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1974
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 173

(1609)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Autorizzazione alla S. r. l. Saipa ad istituire ed esercitare in Bollate, frazione Ospiate, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere e revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla società Sacsa con decreto ministeriale 14 febbraio 1959.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 18 settembre 1972 con la quale la S.p.a. Sacsa ha chiesto la revoca dell'autorizzazione ad esercitare in Ospiate di Bollate un magazzino generale frigorifero, avendo venduto i relativi immobili alla S.r.l. Saipa;

Vista l'istanza in pari data con la quale la S.r.l. Saipa, con sede in Bollate, frazione Ospiate, via Trento n. 53, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire negli stessi locali un magazzino generale frigorifero per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 657 del 27 settembre 1972, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza della S.r.l. Saipa;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Saipa, con sede in Bollate, frazione di Ospiate, via Trento n. 53, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale frigorifero per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nei locali acquistati dalla S.p.a. Sacsa la cui autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Ospiate di Bollate, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1959, viene pertanto revocata.

L'immobile da adibire a magazzino generale si compone di un unico corpo di fabbrica della superficie di mq. 1200 circa, costituito da un piano fuori terra, comprendente tre celle, e da un cantinato comprendente dodici celle, meglio descritto nella relazione tecnica e nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore durante la gestione della S.p.a. Sacsa.

L'ammontare della cauzione che la S.r.l. Saipa dovrà prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BOSCO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(1658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1974:

Barresi Giovanni, notaio residente nel comune di Valderice, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani.

Giannitrapani Enrico, notaio residente nel comune di Favignana, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani.

Giordano Camillo, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Trieste.

Cavallini Umberto, notaio residente nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Trieste.

Gherardi Francesco, notaio residente nel comune di Mogoro, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Villafranca in Lunigiana, distretto notarile di La Spezia.

Fiore Vittorio, notaio residente nel comune di Grimaldi, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Rogliano, stesso distretto.

Zanardi Stefano, notaio residente nel comune di Santa Venerina, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo.

Tavella Renato, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Gorizia.

(1691)

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1974:

Capasso Alfonso, notaio residente nel comune di Altavilla Irpina, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Cervinara, stesso distretto.

Cannavale Adolfo, notaio residente nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, stesso distretto.

Forziati Piacentino, notaio residente nel comune di Moliterno, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Montemiletto, distretto notarile di Avellino.

Marinaro Gabriele, notaio residente nel comune di San Marco dei Cavoti, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Guardia Sanframondi, stesso distretto.

De Carolis Vincenzo, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona.

Scarfagna Marcello, notaio residente nel comune di Locri, è trasferito nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo.

Finocchiaro Paolo, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania.

Marchesoni Franco, notaio residente nel comune di Caldaro, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Levico, distretto notarile di Trento.

(1692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Maria di Licodia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1974, il comune di S. Maria di Licodia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.967.826 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1628)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	106,25	103,75	95,63	93,38
2	Redimibile 3,50 % 1934	99,60	97,85	89,64	88,07
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	90,60	88,85	81,54	79,79
4	» 5 % »	96,25	93,75	86,63	84,38
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	94,95	92,45	85,46	83,21
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	96,00	93,50	86,40	84,15
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-79)	94,40	91,90	84,96	82,71
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-82)	93,80	91,05	84,42	81,95
9	» 5,50 % » » 1968-83)	93,25	90,50	83,93	81,45
10	» 5,50 % » » 1969-84)	95,20	92,45	85,68	83,21
11	» 6 % » » 1970-85)	98,20	95,20	88,38	85,68
12	» 6 % » » 1971-86)	98,20	95,20	88,38	85,68
13	» 6 % » » 1972-87)	98,05	95,05	88,25	85,55
14	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	102,80	100,30	92,52	90,27
15	» » » 5,50 % 1976	102,85	100,10	92,57	90,09
16	» » » 5 % 1977	102,45	99,95	92,21	89,96
17	» » » 5,50 % 1977	103,20	100,45	92,88	90,41
18	» » » 5,50 % 1978	102,65	99,90	92,39	89,91
19	» » » 5,50 % 1979	102,70	99,95	92,43	89,96
20	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1974	101,40	98,90	91,26	89,01
21	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	99,95	97,45	89,96	87,71
22	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	99,50	97,00	89,55	87,30
23	» » » 5 % 1° gennaio 1977	98,10	95,60	88,29	86,04
24	» » » 5 % 1° aprile 1978	97,75	95,25	87,98	85,73
25	» » » 5,50 % 1° gennaio 1979	102,50	99,75	92,25	89,78
26	» » » 5,50 % 1° gennaio 1980	102,55	99,80	92,30	89,82
27	» » » 5,50 % 1° aprile 1982	101,50	98,75	91,35	88,88
	Titoli garantiti dallo Stato				
28	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % (1881-1980)	87,55	85,05	78,80	76,55
29	» Obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-88)	94,95	91,95	85,46	82,76
30	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	93,50	91,50	84,15	82,35
31	Istituto Bancario S Paolo di Torino 4 % - Conversione	96,00	94,00	86,40	84,60
32	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5 % S.S. 1958-88 E	83,65	81,15	75,29	73,04
33	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	95,50	93,00	85,95	83,70
34	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	95,35	92,35	85,82	83,12
35	» 6 % (1965-1985) II »	94,80	91,80	85,32	82,62
36	» 6 % (1966-1986) I »	95,05	92,05	85,55	82,85
37	» 6 % (1966-1986) II »	94,20	91,20	84,78	82,08
38	» 6 % (1967-1987)	93,90	90,90	84,51	81,81
39	» 6% (1968-1988) I emissione	93,65	90,65	84,29	81,59
40	» 6% (1968-1988) II »	99,60	96,60	89,64	86,94
41	» 6% (1969-1989) I »	93,45	90,45	84,11	81,41
42	» 6% (1969-1989) II »	93,35	90,35	84,02	81,32
43	» 7 % (1970-1985)	103,25	99,75	92,93	89,78
44	» 7 % (1971-1986)	103,00	99,50	92,70	89,55
45	» 7 % (1972-1987)	103,00	99,50	92,70	89,55
46	» 7 % (1972-1992)	102,85	99,35	92,57	89,42
47	» 7 % (1973-1993)	102,70	99,20	92,43	89,28
48	» Europa 6 % (1965-1980)	98,20	95,20	88,38	85,68
49	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1986)	94,85	91,85	85,37	82,67
50	» » » 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1996)	95,35	92,35	85,82	83,12
51	» » » 6 % s.s. « B » II » (1967-1996)	93,80	90,80	84,42	81,72
52	» » » 6 % s.s. « B » III » (1968-1998)	94,85	91,85	85,37	82,67

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
53	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione (1969-1999) . .	93,85	90,85	84,47	81,77
54	» » » 6 % s.s. « B » V » (1970-2000) . .	94,85	91,85	85,37	82,67
55	» » » 7 % s.s. « B » I » (1970-2000) . .	105,50	102,00	94,95	91,80
56	» » » 7 % s.s. « B » II » (1971-2001) . .	104,10	100,60	93,69	90,54
57	» » » 6 % s.s. « C » I » (1966-1996) . .	92,75	89,75	83,48	80,78
58	» » » 6 % s.s. « C » II » (1967-1996) . .	92,25	89,25	83,03	80,33
59	» » » 6 % s.s. « C » III » (1968-1998) . .	92,35	89,35	83,12	80,42
60	» » » 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1998) .	92,50	89,50	83,25	80,55
61	» » » 7 % s.s. « Autostrade » I » (1970-1998) .	99,60	96,10	89,64	86,49
62	» » » 7 % s.s. « Autostrade » 1972-2001)	100,00	96,50	90,00	86,85
63	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	100,05	97,05	90,05	87,35
64	I.M.I. 6 % Fin. medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	96,25	93,25	86,63	83,93
65	» 6 % » » » » » (1968-1983)	96,70	93,70	87,03	84,33
66	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	97,95	94,95	88,16	85,46
	Obbligazioni bancarie internazionali				
67	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	96,10	93,60	86,49	84,24
68	» » » » » 7 % (1972-1987) .	101,20	97,70	91,08	87,93
69	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	95,80	93,30	86,22	83,97
70	» » » » » 6 % (1965-1985) . . .	95,30	92,30	85,77	83,07
71	» » » » » 6 % (1966-1986) . . .	95,10	92,10	85,59	82,89
72	» » » » » 6 % (1967-1987) . . .	94,50	91,50	85,05	82,35
73	» » » » » 6 % (1968-1988) . . .	95,05	92,05	85,55	82,85
74	» » » » » 7 % (1971-1986) . . .	104,10	100,60	93,69	90,54
75	» » » » » 7 % (1972-1987) . . .	103,30	99,80	92,97	89,82
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
76	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 - 62/94)	79,65	77,15	71,69	69,44
77	» » » 6 % Serie trentennale	92,25	89,25	83,03	80,33
78	» » » 7 % » »	98,30	94,80	88,47	85,32
79	» » » 5,50 % » »	90,40	87,65	81,36	78,89
80	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
81	» » » 6 % » » » I emiss. (1964-1984) .	95,55	92,55	86,00	83,30
82	» » » 6 % » » » II » (1965-1985) .	95,45	92,45	85,91	83,21
83	» » » 6 % » » » III » (1966-1986) .	95,60	92,60	86,04	83,34
84	» » » 6 % Dotazione I emiss. (1965-1985) . .	97,20	94,20	87,48	84,78
85	» » » 6 % » II » (1966-1986) . .	95,40	92,40	85,86	83,16
86	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	95,00	92,00	85,50	82,80
87	» » » 6 % » » » II » (1967-1987)	94,90	91,90	85,41	82,71
88	» » » 6 % » » » III » (1968-1988)	94,55	91,55	85,10	82,40
89	» » » 6 % » » » IV » (1969-1989)	94,20	91,20	84,78	82,08
90	» » » 6 % » » » V » (1969-1989)	94,70	91,70	85,23	82,53
91	» » » 6 % » » » VI » (1970-1990)	95,20	92,20	85,68	82,98
92	» » » 7 % » » Vent. I » (1970-1990)	101,75	98,25	91,58	88,43
93	» » » 7 % » » » II » (1971-1991)	101,65	98,15	91,49	88,34
94	» » » 7 % » » » III » (1971-1991)	101,75	98,25	91,58	88,43
95	» » » 7 % » » » IV » (1972-1992)	101,55	98,05	91,40	88,25
96	» » » 7 % » » » V » (1972-1992)	101,55	98,05	91,40	88,25
97	» » » 7 % » » » VI »	101,85	98,35	91,67	88,52
98	» » » 7 % » » » VII »	102,20	98,70	91,98	88,83
99	» » » 6 % A.N.A.S. s.s. (1967-1996)	92,35	89,35	83,12	80,42
100	» » » 7 % » (1972-2002)	100,35	96,85	90,32	87,17
101	» » » 5 % Città di Roma I emiss.	95,00	92,50	85,50	83,25
102	» » » 5 % » di Milano I emiss.	85,50	83,00	76,95	74,70
103	» » » 5 % » » II emiss.	91,45	88,95	82,31	80,06
104	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.) .	101,30	98,80	91,17	88,92

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
105	Consorzio di Credito OO.PP. 5,50% FF.SS. (Serie speciale 1953) . . .	102,30	99,55	92,07	89,60
106	» » » 5,50 % » (» » 1955) . .	101,30	98,55	91,17	88,70
107	» » » 5,50 % » (» » 1959) .	97,15	94,40	87,44	84,96
108	» » » 5 % » (» » 1960) .	94,05	91,55	84,65	82,40
109	» » » 5 % » (» » 1961) .	94,15	91,65	84,74	82,49
110	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	95,85	92,85	86,27	83,57
111	» » » 6 % » (» » 1965) II »	95,70	92,70	86,13	83,43
112	» » » 6 % » (» » 1966) I »	95,45	92,45	85,91	83,21
113	» » » 6 % » (» » 1966) II »	95,50	92,50	85,95	83,25
114	» » » 6 % » (» » 1967) .	95,00	92,00	85,50	82,80
115	» » » 6 % » (» » 1969) I emiss.	94,80	91,80	85,32	82,62
116	» » » 6 % » (» » 1969) II »	98,25	95,25	88,43	85,73
117	» » » 6 % » (» » 1970) .	96,85	93,85	87,17	84,47
118	» » » 7 % » (» » 1971) . .	102,10	98,60	91,89	88,74
119	» » » 7 % » (» » 1972) . .	102,05	98,55	91,85	88,70
120	» » » 7 % » (» » 1972/92) II emiss.	101,80	98,30	91,62	88,47
121	» » » 5 % Piano Verde (1961/81 I emissione)	92,50	90,00	83,25	81,00
122	» » » 5 % » » (1962/82 II »)	93,05	90,55	83,75	81,50
123	» » » 5 % » » (1963/83 III »)	95,40	92,90	85,86	83,61
124	» » » 6 % » » (1964/84 I »)	96,25	93,25	86,63	83,93
125	» » » 6 % » » (1965/85 II »)	95,90	92,90	86,31	86,31
126	» » » 6 % » » (1965/85 III »)	95,85	92,85	86,27	83,57
127	» » » 6 % » » (1965/85 IV »)	95,40	92,40	85,86	83,16
128	» » » 6 % » » (1967/87 V »)	95,05	92,05	85,55	82,85
129	» » » 6 % » » (1967/87 VI »)	94,05	91,05	84,65	81,95
130	» » » 6 % » » (1968/88 VIII »)	94,30	91,30	84,87	82,17
131	» » » 6 % » » (1969/89 VIII »)	94,15	91,15	84,74	82,04
132	» » » 7 % » » (1971/91 I »)	102,00	98,50	91,80	88,65
133	» » » 7 % » » (1971/91 II »)	101,50	98,00	91,35	88,20
134	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr. . .	95,05	92,05	85,55	82,85
135	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e II tr.	94,80	91,80	85,32	82,62
136	» » » » 6 % (1969-1989) I tr. . . .	98,55	95,55	88,70	86,00
137	» » » » 7 % (1970-1990) I e II tr. . . .	101,25	97,75	91,13	87,98
138	» » » » 7 % (1971-1986) I e II tr.	102,25	98,75	92,03	88,88
139	» » » » 7 % (1972-1987) I e II tr.	102,25	98,75	92,03	88,88
140	I.R.I. 6 % (1955-56-57) ventennale . . .	100,50	97,50	90,45	87,75
141	» 6 % (1956-1974) Giulietta .	102,75	99,75	92,48	89,78
142	» 6 % (1957-1975) » . . .	102,35	99,35	92,12	89,42
143	» 6 % (1958-1974) . . .	102,70	99,70	92,43	89,73
144	» 6 % (1958-1978) . . .	101,00	98,00	90,90	88,20
145	» 5,50 % (1959-1979) . . .	95,85	93,10	86,27	83,79
146	» 5,50 % (1960-1980) . .	94,65	91,90	85,19	82,71
147	» 5,50 % (1961-1986) . . .	90,90	88,15	81,81	79,34
148	» 5,50 % (1963-1983) . . .	93,60	90,85	84,24	81,77
149	» 6 % (1964-1982) Giulia . . .	96,45	93,45	86,81	84,11
150	» 6 % (1965-1983) . . .	96,15	93,15	86,54	83,84
151	» 7 % Alfa Romeo (1970-1985) . .	119,65	116,15	107,69	104,54
152	» 5,50 % Elettricità (1958-1977) optate . .	99,20	96,45	89,28	86,81
153	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s. .	100,85	97,85	90,77	88,07
154	» (» » ») 6 % (1964-1979) . . .	101,35	98,35	91,22	88,52
155	» (» » ») 6 % (1966-1981) .	97,40	94,40	87,66	84,96
156	» (» » ») 5,50 Gela (1960)	96,45	93,70	86,81	84,33
157	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976) . .	101,40	98,40	91,26	88,56
158	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977) . . .	99,05	96,30	89,15	86,67
159	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978) . . .	96,60	93,85	86,94	84,47
160	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	95,55	92,80	86,00	83,52
161	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V »	94,70	91,95	85,23	82,76

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
162	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1962-1981) VI serie .	94,65	91,90	85,19	82,71
163	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII » .	97,50	94,75	87,75	85,28
164	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII » .	97,70	94,95	87,93	85,46
165	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX » .	98,65	95,65	88,79	86,09
166	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	90,15	87,40	81,14	78,66
167	» (» ») 6 % (1965-1985)	95,90	92,90	86,31	83,61
168	» (» ») 6 % (1967-1987)	93,75	90,75	84,38	81,68
169	» (» ») 6 % (1968-1988)	93,70	90,70	84,33	81,63
170	» (» ») 6 % (1968-1986)	93,85	90,85	84,47	81,77
171	» (» ») 6 % (1969-1989)	93,45	90,45	84,11	81,41
172	» (» ») 7 % (1971-1986)	102,30	98,80	92,07	88,92
173	» (» ») 7 % (1972-1988)	102,45	98,95	92,21	89,06
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
174	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	100,35	97,60	90,32	87,84
175	» 5,50 % (1962-1976) IV »	99,05	96,30	89,15	86,67
176	» 5,50 % (1962-1977) V »	97,75	95,00	87,98	85,50
177	» 5,50 % (1962-1977) VI »	96,90	94,15	87,21	84,74
178	» 5,50 % (1963-1978) VII »	96,55	93,80	86,90	84,42
179	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	91,85	93,10	82,67	83,79
180	» 6 % (1964-1979) IX »	97,50	94,50	87,75	85,05
181	» 6 % (1964-1979) X » . . .	97,85	94,85	88,07	85,37
182	» 6 % (1965-1980) XI »	96,85	93,85	87,17	84,47
183	» 6 % (1966-1981) XII » .	96,20	93,20	86,58	83,88
184	» 6 % (1967-1982) XIII »	94,85	91,85	85,37	82,67
185	» 6 % (1967-1982) XIV »	95,15	92,15	85,64	82,94
186	» 6 % (1968-1983) XV »	94,65	91,65	85,19	82,49
187	» 6 % (1969-1984) XVI »	94,55	91,55	85,10	82,40
188	» 7 % (1970-1985) XVII »	100,15	96,65	90,14	86,99
189	» 7 % (1971-1986) XVIII »	101,05	97,55	90,95	87,80
190	» 7 % (1971-1986) XIX »	101,15	97,65	91,04	87,89
191	» 7 % (1972-1987) XX »	100,95	97,45	90,86	87,71
192	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	96,75	95,00	87,08	85,50
193	» » » » » 4 % ord.	79,00	77,00	71,10	69,30
194	» » » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
195	» » » » » 5 % S.O. priv.	99,90	97,40	89,91	87,66
196	» » » » » 6 % S.O. conv. (ex 5 %) . .	96,00	93,00	86,40	83,70
197	» » » » » 5 % S.S. priv.	101,15	97,65	90,04	87,89
198	» » » » » 6 % S.S. conv. (ex 5 %) . .	99,00	96,00	89,10	86,40
199	» » » » » 6 % serie III	98,50	95,50	88,65	85,95
200	» » » » » 6 % » I, II, V	97,60	94,60	87,84	85,14
201	» » » » » 6 % » IV	93,60	90,60	84,24	81,54
202	» » » » » 6 % » VI	91,45	88,45	82,31	79,61
203	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	98,10	96,10	88,29	86,49
204	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
205	» » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
206	» » » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
207	» » » » 6 % « A »	98,00	95,00	88,20	85,50
208	» » » » OO.PP. 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
209	» » » » 6 % trentennale s.s.	98,00	95,00	88,20	85,50
210	» » » » 6 % ventennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
211	» » » » 6 % trentennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
212	» » » » 6 % trentacinquennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
213	» » » » OO.PP. 6 % s.s. ventennale	98,00	95,00	88,20	85,50
214	» » » » OO.PP. 6 % s.s. trentennale	98,00	95,00	88,20	85,50
215	» » » » OO.PP. 6 % s.o. quindicennale . .	98,00	95,00	88,20	85,50
216	» » » » OO.PP. 6 % s.o. ventennale	98,00	95,00	88,20	85,50

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
217	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6 % s.o. trentennale	98,00	95,00	88,20	85,50
218	» » » » OO.PP. 6 % trentacinquennale . . .	98,00	95,00	88,20	85,50
219	» » » » OO.PP. 6 % s.norm.	98,00	95,00	88,20	85,50
220	» » » Regione Marchigiana 5 %	100,15	97,65	90,14	87,89
221	» » » » » 6 %	102,00	99,00	91,80	89,10
222	» » » » Trentino-Alto Adige 4 %	93,55	91,55	84,20	82,40
223	» » » » » » » 5 %	100,25	97,75	90,23	87,98
224	» » » » » » » 6 % conversione .	94,50	91,50	85,05	82,35
225	» » » » » » » 6 %	94,50	91,50	85,05	82,35
226	» » » » » » » OO.PP. 5 % . . .	94,00	91,50	84,60	82,35
227	» » » » » » » OO.PP. 6 % . . .	94,50	91,50	85,05	82,35
228	» » » della Liguria 5 %	99,10	96,60	89,19	86,94
229	» » » » » 6 %	98,40	95,40	88,56	85,86
230	» » » » Toscana 6 %	94,50	91,50	85,05	82,35
231	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6 %	101,35	98,35	91,22	88,52
232	» » Sportivo 6 % (1967-1981)	99,30	96,30	89,37	86,67
233	» » » 7 % (1971-1985)	101,50	98,00	91,35	88,20
234	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5 %	102,70	100,20	92,43	90,18
235	» » » (quindicennale) 5 %	99,80	97,30	89,82	87,57
236	» » » » 6 % conversione . . .	95,20	92,20	85,68	82,98
237	» » » » 6 %	95,35	92,35	85,82	83,12
238	» » » (ventennale) 5 % . .	99,15	96,65	89,24	86,99
239	» » » » 6 % conversione	93,15	90,15	83,84	81,14
240	» » » » 6 %	94,00	91,00	84,60	81,90
241	» » di Gorizia 5 % I serie	99,50	97,00	89,55	87,30
242	» » » 5 % II serie	95,10	92,60	85,59	83,34
243	» » V.E. di Palermo 5 % I IV VI emiss.	98,15	95,65	88,34	86,09
244	» » » » 5 % II III IV e VII emiss. . . .	96,90	94,40	87,21	84,96
245	» » » » 6 % conversione	95,45	92,45	85,91	83,21
246	» » » » 6 % XI e XIII serie	96,60	93,60	86,94	84,24
247	» » » » 6 % IX XII XIV XVI emiss. . . .	94,75	91,75	85,28	82,58
248	» » di Calabria e Lucania 5 %	98,00	95,50	88,20	85,95
249	» » » » 6 %	96,00	93,00	86,40	83,70
250	» » » » 6 % conversione	96,00	93,00	86,40	83,70
251	Credito Fondiario 5 %	98,35	95,85	88,52	86,27
252	» » 6 % conversione	93,80	90,80	84,42	81,72
253	» » 6 % 1985	95,55	92,55	86,00	83,30
254	» » 6 % 1986	95,25	92,25	85,73	83,03
255	» » 6 % 1987	95,20	92,20	85,68	82,98
256	» » 6 % 1988	97,55	94,55	87,80	85,10
257	» » 6 % 1990	94,30	91,30	84,87	81,17
258	» » 6 % 1991	94,15	91,15	84,74	82,04
259	» » 6 % 1992	93,65	90,65	84,29	81,59
260	» » 6 % 1993	93,55	90,55	84,20	81,50
261	» » 6 % 1995	93,60	90,60	84,24	81,54
262	» » 6 % 1996	93,55	90,55	84,20	81,50
263	» » 6 % 1997	93,30	90,30	83,97	81,27
264	» » 6 % 1998	93,30	90,30	83,97	81,27
265	» » OO PP. 6 % I serie (1961-1986)	93,85	90,85	84,47	81,77
266	» » OO.PP ventennale 6 % s.s.	93,65	90,65	84,29	81,59
267	» » OO.PP. Autostrade 6 %	93,40	90,40	84,06	81,36
268	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	100,05	97,30	90,05	87,57
269	» » » 5,50 % (1963-1978)	97,25	94,50	87,53	85,05
270	» » » 6 % (1964-1979)	99,00	96,00	89,10	86,40
271	» » » 6 % (1965-1980) I emiss.	97,90	94,90	88,11	85,41
272	» » » 6 % (1965-1980) II emiss.	97,35	94,35	87,62	84,92
273	» » » 6 % (1966-1981)	96,40	93,40	86,76	84,06

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
274	Credito Industriale Sardo 6 % (1968-1983)	94,65	91,65	85,19	82,49
275	» » » 6 % (1969-1984)	94,35	91,35	84,92	82,22
276	» » » 7 % (1970-1985)	101,30	97,80	91,17	88,02
277	» » » 7 % (1971-1986)	103,85	100,35	93,47	90,32
278	» » » 7 % (1971-1986) II emiss.	101,00	97,50	90,90	87,75
279	» » » 7 % (1972-1987)	100,90	97,40	90,81	87,66
280	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5 %	100,45	97,95	90,41	88,16
281	» » » » Alb. e Tur. 5 %	82,50	80,00	74,25	72,00
282	» » » » » » 7 % 1990	101,50	98,00	91,35	88,20
283	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	93,75	91,25	84,38	82,13
284	» » » » » » 6 %	94,80	91,80	85,32	82,62
285	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II tr.	93,20	90,20	83,88	81,18
286	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) III tr.	93,25	90,25	83,93	81,23
287	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) II emissione	93,25	90,25	83,93	81,23
288	» » » » » » » 7 % s.s. (1970-1990) II emissione	101,35	97,85	91,22	88,07
289	» » » » » » » 7 % s.s. (1971-1991) II emissione	101,25	97,75	91,13	87,98
290	Banco di Sicilia 5 %	100,85	98,35	90,77	88,52
291	» » 6 % ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
292	» » 6 % conversione	98,25	95,25	88,43	85,73
293	» » 5 % Cred. Ind. I e II serie	101,60	99,10	91,44	89,19
294	» » 5 % OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
295	» » 6 % OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
296	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	98,60	95,60	88,74	86,04
297	» » » 6 % » 1966-1981 » F	97,60	94,60	87,84	85,14
298	» » » 6 % » 1967-1982 » G	98,00	95,00	88,20	85,50
299	» » » 6 % » 1969-1984 » H	94,67	91,67	85,21	82,51
300	» » » 7 % » 1971-1986 VII emiss.	98,20	94,70	88,38	85,23
301	Banco di Napoli 5 %	100,80	98,30	90,72	88,47
302	» » 6 % ord.	96,45	93,45	86,81	84,11
303	» » 6 % conversione	97,90	94,90	88,11	85,41
304	» » 7 % » » (1971-1986) II emiss.	101,85	98,35	91,67	88,52
305	» » 7 % » » (1972-1987) II emiss.	101,70	98,20	91,53	88,38
306	» » 7 % » » (1972-1987) III emiss.	101,70	98,20	91,53	88,38
307	» » 6,50 % » » (1973-1980)	100,60	97,35	90,54	87,62
308	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,58	81,00
309	» » » » » » 4 %	94,50	92,50	85,05	83,25
310	» » » » » » 5 %	102,00	99,50	91,80	89,55
311	» » » » » » 6 %	98,45	95,45	88,61	85,91
312	» » » » » » 6 % OO.PP. (ex 5 %)	97,60	94,60	87,84	85,14
313	» » » » » » 6 % OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
314	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
315	» » » 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
316	» » » 5 % II serie	100,50	98,00	90,45	88,20
317	» » » 5 % III serie	100,50	98,00	90,45	88,20
318	» » » 6 % II e III serie conv.	98,20	95,20	88,38	85,68
319	» » » 6 % (ex 5 %)	98,20	95,20	88,38	85,68
320	» » » 5 % OO.PP.	97,80	95,30	88,02	85,77
321	» » » 6 % OO.PP.	98,20	95,20	88,38	85,68
322	Monte dei Paschi di Siena 5 %	103,00	100,50	92,70	90,45
323	» » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
324	» » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
325	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
326	» » » 6 % OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
327	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50 %	96,00	94,25	86,40	84,83
328	» » » » 5 %	99,35	96,85	89,42	87,17
329	» » » » 6 % conversione . .	100,50	97,50	90,45	87,75
330	» » » » 6 %	100,10	97,10	90,09	87,39
331	» » » » 5 % OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
332	» » » » 6 % OO.PP.	99,50	96,50	89,55	86,85
333	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale . .	97,25	94,50	87,53	85,05
334	» » » » » 6 % trentennale s.o.	98,65	95,65	88,79	86,09
335	» » » » » 6 % ventennale s.o.	93,80	90,80	84,42	81,72
336	» » » » » 7 % quinq. I em. 1971 s.o.	103,45	99,95	93,11	89,96
337	» » » » » 7 % decen. I em. . .	103,05	99,55	92,75	89,60
338	» » » » » 7 % » II » 1971	104,85	101,35	94,37	91,22
339	» » » » » 7 % » III » 1972 .	102,40	98,90	92,16	89,01
340	» » » » » 7 % » IV » 1972 .	103,00	99,50	92,70	89,55
341	» » » » » 7 % » V » 1973	102,10	98,60	91,89	88,74
342	» » » » » 7 % » VI » 1973 .	101,80	98,30	91,62	88,47
343	» » » » » 7 % quind. s.o. I em. 1970	102,10	98,60	91,89	88,74
344	» » » » » 7 % » s.o. II » . .	102,15	98,65	91,94	88,79
345	» » » » » 7 % » s.o. III » . .	101,70	98,20	91,53	88,38
346	» » » » » 7 % » s.o. IV » .	101,85	98,35	91,67	88,52
347	» » » » » 7 % » s.o. V » .	101,30	97,80	91,17	88,02
348	» » » » » 7 % » s.o. VI » . .	101,25	97,75	91,13	87,98
349	» » » » » 7 % » s.o. VII » .	101,35	97,85	91,22	88,07
350	» » » » » 7 % vent. I em. . .	101,65	98,15	91,49	88,34
351	» » » » » 7 % » II » 1972 s.o. .	101,60	98,10	91,44	88,29
352	» » » » » 7 % » III » 1972-92 . .	101,05	97,55	90,95	87,80
353	» » » » » 7 % » IV » 1973 . .	101,10	97,60	90,99	87,84
354	» » » » » 5,50 % 1946 Edison s.s. . .	98,75	96,00	88,88	86,40
355	» » » » » 6 % 1955 » s.s. .	101,90	98,90	91,71	89,01
356	» » » » » 6 % 1956 » s.s. .	102,05	99,05	91,85	89,15
357	» » » » » 6 % s.s. Montecatini .	101,55	98,55	91,40	88,70
358	» » » » » 6 % s.s. Export 1965	97,00	94,00	87,30	84,60
359	» » » » » 6 % s.s. quinquenn. Export.	102,45	99,45	92,21	89,51
360	s.s. quinquenn. Export 1970-74	99,05	96,05	89,15	86,45
361	» » » » » 6 % s.s. Export « A » 1968-1979	100,55	97,55	90,50	87,80
362	» » » » » 7 % s.s. Export « A » I tr.	104,00	100,50	93,60	90,45
363	» » » » » 6 % s.s. Export « B » 1968-1980	99,60	96,60	89,64	86,94
364	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. III emiss. 1965-1980	101,85	98,85	91,67	88,97
365	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. IV emiss. 1965-1980	100,80	97,80	90,72	88,02
366	» » » » » 6 % O. str. Mezz. s.s. V emiss. 1965-1981	101,25	98,25	91,13	88,43
367	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I emiss.	98,75	95,75	88,88	86,18
368	» » » » » 6 % s.s. » » serie A .	98,15	95,15	88,34	85,64
369	» » » » » 7 % s.s. » » » B .	101,00	97,50	99,90	87,75
370	» » » » » 7 % s.s. » » » C .	102,55	99,05	92,30	89,15
371	» » » » » 7 % s.s. » » » D .	101,05	97,55	90,95	87,80
372	» » » » » 7 % s.s. » » » E .	101,60	98,10	91,44	88,29
373	» » » » » 7 % s.s. » » » F .	101,15	97,65	91,04	87,89
374	» » » » » 7 % s.s. » » » G .	101,05	97,55	90,95	87,80
375	» » » » » 7 % s.s. » » » H .	100,85	97,35	90,77	87,62
376	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	94,25	92,50	84,83	83,25
377	» » » » 5 %	104,55	102,05	94,10	91,85
378	Mediocredito Centrale 6 % (1967-1977)	101,25	98,25	91,13	88,43
379	» » 6 % (1968-1978)	99,20	96,20	89,28	86,58

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1973 valevole per il 1° semestre 1974*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
380	Mediocredito Centrale 6 % (1970-1980)	100,45	97,45	90,41	87,71
381	» » 7 % (1971-1979)	102,80	99,30	92,52	89,37
382	» » 7 % (1971-1981) I emissione	107,25	103,75	96,53	93,38
383	» » 7 % (1971-1981) II »	102,50	99,00	92,25	89,10
384	» » 7 % (1972-1982) I »	102,65	99,15	92,39	89,24
385	» » 7 % (1972-1982) II »	102,55	99,05	92,30	89,15
386	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5 % (1948-1978) .	102,20	99,70	91,98	89,73
387	» » » » » » D 5 % (1953-1983) .	85,15	82,65	76,64	74,39
388	» » » » » » F 5 % (1963-1993) .	94,00	91,50	84,60	82,35
389	» » » » » » G 6 % (1970-1995) .	101,25	98,25	91,13	88,43
390	Istituto Mobiliare Italiano 6 % XVIII emissione	102,45	99,45	92,21	89,51
391	» » » 6 % XX »	101,70	98,70	91,53	88,83
392	» » » 5 % XXI »	101,45	98,95	91,31	89,06
393	» » » 5 % XXII »	95,75	93,25	86,18	83,93
394	» » » 5 % XXIII »	92,15	89,65	82,94	80,69
395	» » » 5,50 % XXIV »	93,40	90,65	84,06	81,59
396	» » » 6 % XXV »	96,25	93,25	86,63	83,93
397	» » » 6 % XXVI »	93,95	90,95	84,56	81,86
398	» » » 6 % XXVII »	98,30	95,30	88,47	85,77
399	» » » 7 % XXVIII »	101,70	98,20	91,53	88,38
400	» » » 7 % XXIX »	101,45	97,95	91,31	88,16
401	» » » 7 % XXX »	123,45	119,95	111,11	107,96
402	» » » 7 % XXXI » optate	102,70	98,20	92,43	89,38
403	» » » 7 % XXXI » . .	102,55	99,05	92,30	89,15
404	» » » 7 % XXXII (1971-1983)	102,15	98,65	91,94	88,79
405	» » » 7 % XXXIII emissioni non optate 1972-1988	102,25	98,75	92,03	88,88
406	» » » 7 % XXXIII optabili 1972-1978 . . .	102,30	98,80	92,07	88,92
407	» » » 7 % XXXIV emissione 1971-1991	101,90	98,40	91,71	88,56
408	» » » 7 % XXXV » 1972-1987 . . .	101,95	98,45	91,76	88,61
409	» » » 6 % Credito Navale (sez. Aut. I.M.I.) 1963-80	101,40	98,40	91,26	88,56
410	» » » 6 % » » » » » 1967-83	96,70	93,70	87,03	84,33
411	» » » 7 % » » » » » 1970-87	101,45	97,95	91,31	88,16
412	» » » 6,25 % serie speciale 1964	101,67	98,55	91,51	88,70

(1218)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 68, è stato respinto, per difetto di consistenza giuridica, il ricorso straordinario in via amministrativa proposto dalla sig.ra Evelina Cardelli, avverso il provvedimento istitutivo di una rivendita di generi di monopolio nel comune di Martellago.

(1436)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 76, è stato dichiarato inammissibile, perchè non notificato nei termini alla controparte interessata, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito dalla sig.ra Rauch Caterina, avverso il provvedimento istitutivo di una tabaccheria speciale presso l'albergo « Alla Torre » del comune di Merano.

(1440)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 77, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito dal sig. Walter Bertaggia, avverso il decreto del Ministro per le finanze confermativo del provvedimento istitutivo di una tabaccheria nel comune di Chioggia, frazione Canavella, per vizio di competenza dell'autorità che ha firmato l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(1438)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 70, è stato respinto, per difetto di consistenza giuridica, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 31 dicembre 1970 dal sig. Gaetano Cannarozzo, avverso il decreto del Ministro per le finanze in data 15 giugno 1970, reiettivo del suo precedente ricorso gerarchico avverso il provvedimento di assegnazione a favore del sig. Calogero Carmine della tabaccheria di nuova istituzione nel comune di Ravanusa.

(1443)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle date per le prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1973 con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti addì 12 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 91);

Considerato che per sopraggiunte cause di forza maggiore non è stato possibile procedere alla valutazione preventiva delle qualità militari e professionali dei candidati, risultanti dalle pratiche personali dei medesimi, di cui al primo comma dell'art. 7 del bando di concorso e che, pertanto, si rende necessario rinviare le date per le prove scritte di esame;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte di esame del concorso indicato in preambolo a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, stabilite nel bando di concorso per i giorni 20 e 21 novembre 1973, avranno luogo nei giorni 4 e 5 marzo 1974, alle ore 8, nella sede prevista dal bando stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 154

(1642)

Graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 5° corso superiore tecnico del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 5° corso superiore tecnico del genio;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1973, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 5° corso superiore tecnico del genio, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973:

Per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:

cap. g. s.p.e. (R.N.) Piras Gianni . . . punti 26,100

Per il posto riservato agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:

cap. g. s.p.e. (R.N.) Nigito Giambattista . . punti 22,789

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati:

Per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:

cap. g. s.p.e. (R.N.) Piras Gianni . . . punti 26,100

Per il posto riservato agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:

cap. g. s.p.e. (R.N.) Nigito Giambattista . punti 22,789

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1974
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 9

(1532)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settanta posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18275, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settanta posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Pedron dott. Ferdinando, primo dirigente.

Membri:

Fedi dott. Alessandro, ispettore capo r.e.;
Boretti p.i. Pietro, ispettore principale;
Rotolo dott. Dorindo, ispettore principale;
Montenero Annibale, ispettore principale a.r.

Segretario:

Boarelli Elio, segretario superiore.

Art. 2.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 2.900.000 sul capitolo 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 31 gennaio 1974

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(1472)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 19 febbraio 1974 il decreto ministeriale 16 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(1645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Nel Bollettino Ufficiale n. 11-12, parte II, del 15-22 marzo 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 settembre 1972 relativo all'approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

(1397)

Diario della prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

La prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 195, avrà luogo il giorno 22 aprile 1974, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

(1337)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di mineralogia annesso all'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Pisa.

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Pisa, si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Pisa con inizio il giorno 7 marzo 1974 p. v. alle ore 9.

(1674)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di paleontologia annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Pisa con inizio il giorno 12 marzo 1974 p. v. alle ore 9.

(1675)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 1 - Gennaio 1972, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 8 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1971, registro n. 10 Sanità, foglio n. 304, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1970.

(1599)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - Maggio 1972, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 3 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 5 Sanità, foglio n. 290, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1970.

(1600)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - Maggio 1972, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1972, registro n. 6 Sanità, foglio n. 328, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1º settembre 1970.

(1601)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1974, n. 1.
Interventi a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione e l'acquisto da parte di cooperative agricole e di loro consorzi di strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, la provincia è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e/o contributi sugli interessi per mutui attinti presso banche convenzionate.

I contributi sia nell'una che nell'altra forma non possono complessivamente superare il 35 % della spesa ammessa nei casi in cui gli impianti esistenti siano già in grado di assorbire e lavorare almeno il 20 % della produzione di cui si tratta.

Qualora gli impianti esistenti non siano sufficienti per assorbire e lavorare almeno il 20 % della produzione, la misura massima dei contributi è elevata al 65 % della spesa ammessa.

Qualora il contributo è dato in forma di contributo sugli interessi, esso è concesso di regola per un periodo di 15 anni. **Questo periodo può essere elevato a 20 anni per gli investimenti immobiliari e può essere ridotto a 10 anni per gli altri investimenti. La misura massima del contributo sugli interessi è del 5 % e deve restare comunque a carico del beneficiario almeno il 3 per cento.**

Sono *in ogni caso esclusi dai contributi gli impianti* per la trasformazione di barbabietole.

Art. 2.

La provincia può concedere ad aziende agricole per investimenti di carattere produttivo contributi sugli interessi su mutui attinti presso banche convenzionate con le modalità e nelle misure stabilite nel penultimo comma dell'articolo precedente o contributi in conto capitale corrispondenti.

Gli investimenti di cui al primo comma di questo articolo devono essere compatibili con l'art. 8 della direttiva della CEE n. 159 del 1972.

In conformità all'art. 14 della direttiva della CEE n. 159 del 1972 ed agli articoli 92, 93 e 94 del trattato di Roma, la provincia può altresì concedere contributi in conto capitale o contributi sugli interessi corrispondenti per la costruzione di fabbricati aziendali fino all'importo massimo del 50 % della spesa ammessa, nonchè per opere di miglioramento fondiario fino all'importo massimo del 70 % della spesa ammessa.

Art. 3.

La provincia può concedere contributi in conto capitale per la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, fino all'importo massimo dell'87,5 % della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere finanziabili ai sensi dei precedenti articoli sono approvati in linea tecnica dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, salvo particolari prescrizioni di legge, che richiedono per determinate categorie anche l'audizione di altro organo.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente.

Art. 5.

Per i fini della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 1973:

lire 960 milioni per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3, per i contributi in conto capitale;

lire 50 milioni quale limite di impegno per gli scopi degli articoli 1 e 2, per i contributi in conto interesse.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Le annualità di lire 50 milioni a partire dall'esercizio 1974 saranno iscritti nei rispettivi bilanci dal 1974 al 1992.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 1010 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 7.

Norma transitoria

Le domande di contributo, presentate ai sensi di leggi precedenti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano inevase presso gli uffici competenti, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge, semprechè gli interessati provvedano a presentare regolare richiesta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 gennaio 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1476)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. 2.
Modifica dell'art. 27 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 1° gennaio 1974 di cui all'articolo 27, primo comma legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 è protratto al 1° aprile 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 gennaio 1974

D'UVA

(1341)

ANTONIO SESSA *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740560)